

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (le "Condizioni Generali") si applicano a tutti i Contratti perfezionati tra Valmar S.r.l., con sede a Pontenure (PC), via G. Natta 30/32, 29010, Codice fiscale e Partita IVA 01171770330, od altra diversa società associata, affiliata, controllata o partecipata da Valmar S.r.l. (Valmar S.r.l. o, in alternativa, ogni sua società associata, affiliata, controllata o partecipata, "Valmar" o "Società"), da una parte, e qualsiasi terza parte (il "Fornitore") dall'altra, aventi ad oggetto la produzione, fornitura e vendita a Valmar di Prodotti (il/i "Prodotto/i") da parte del Fornitore (Valmar e il Fornitore, disgiuntamente, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti").

1.2. Le presenti Condizioni Generali troveranno sempre applicazione, fatto salvo il caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico Accordo Quadro o Contratto ("Contratto/i") che disciplini diversamente termini e condizioni di fornitura di determinati Beni e/o Servizi a Valmar; in tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico Contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate.

1.3. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni e quanto previsto da uno specifico Accordo sottoscritto tra le Parti, quest'ultimo prevarrà.

1.4. Le Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore.

1.5. Le Condizioni Generali potranno essere derogate o integrate, in tutto o in parte, unicamente previo accordo sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti delle Parti. Qualsivoglia condizione o termine contrattuale difforme da quelli contenuti nelle Condizioni Generali od anche solo integrativo delle stesse, come clausole che definiscano ulteriori diritti o obblighi a carico di una Parte, comunicati da una Parte all'altra Parte ma non definite in un Accordo, sono da intendersi radicalmente invalidi e inefficaci.

1.6. Le Condizioni Generali potranno essere soggette ad aggiornamenti e modifiche e recano in calce la data in cui entrano in vigore. Le stesse trovano, pertanto, applicazione in riferimento a tutti i Contratti di Acquisto, Produzione e Fornitura (come di seguito definiti), perfezionatisi in, o successivamente a, tale data.

2. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO E MODIFICHE.

2.1. Le presenti Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dei diversi Ordini di Acquisto ("Ordine/i") emessi di volta in volta da Valmar. Le Parti convengono che nessun Prodotto sarà fornito senza l'emissione di un Ordine.

2.2. Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi:

- numero d'ordine, codice del Fornitore;
- Beni e/o Servizi oggetto del relativo Ordine di Acquisto;
- quantità, caratteristiche e termini di consegna, trasporto dei Beni;
- prezzi, condizioni di fatturazione, modalità e termini di pagamento.

Pertanto, le presenti Condizioni Generali fanno parte dell'Ordine di Acquisto a tutti gli effetti; eventuali condizioni particolari di acquisto pattuite tra le Parti in deroga alle presenti Condizioni Generali dovranno essere esplicitamente

ed espressamente riportate nell'Ordine di Acquisto stesso.

2.3. L'Ordine diverrà vincolante tra le Parti nel momento della conferma scritta da parte del Fornitore, a fronte della quale si intenderà perfezionato un singolo e vincolante Contratto di acquisto, produzione o fornitura tra le Parti, da intendersi integrato e regolato dalle Condizioni Generali.

2.4. Ciascun Ordine si considera accettato dal Fornitore se non rifiutato per iscritto entro tre (3) giorni lavorativi dalla data dell'Ordine.

2.5. Valmar si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non li accetti per iscritto. Rimane inteso che laddove il Fornitore accetti l'Ordine di Acquisto espressamente o tramite la consegna dei Beni e/o tramite l'inizio della fornitura dei Servizi, l'Accordo si intende perfezionato tra le Parti.

3. OGGETTO.

3.1 Il Fornitore si impegna a vendere alla Società i Prodotti/Servizi descritti e conformi alle specifiche tecniche e normativa indicate da Valmar, alle policies della Società e alla normativa applicabile ("Specifiche"), il tutto in conformità con le Condizioni Generali. Le sostituzioni non saranno accettate se non autorizzate per iscritto dalla Società. Ulteriori Prodotti possono essere aggiunti al presente Contratto mediante accordo sottoscritto da entrambe le Parti o mediante l'accettazione da parte del Fornitore di Ordini di nuovi Prodotti. I Prodotti saranno forniti dal Fornitore solo ed esclusivamente alla Società e ai propri affiliati; pertanto, il Fornitore si impegna a non fornire i Prodotti a terzi salvo autorizzazione scritta di Valmar.

3.2 Il Fornitore fornirà i Prodotti nel rispetto dell'applicazione dei relativi prezzi, nonché dei relativi tempi e termini di consegna, dei requisiti di trasporto, della quantità minima d'ordine e di ogni altro requisito logistico elencato nell'Ordine. Nel caso in cui il Prodotto dovesse essere fornito anche come ricambio, il Fornitore dovrà utilizzare un imballaggio dedicato e consegnerà il Prodotto come parti di ricambio entro il seguente termine:

- Entro 48 ore dalla data dell'ordine dei Prodotti ordinati come ricambi per essere utilizzati in produzione;
- Entro 15 giorni dalla data dell'ordine per i Prodotti ordinati come pezzi di ricambio non utilizzati in produzione.

3.3 Il prezzo dei Prodotti si considererà fisso per l'intero periodo di efficacia del Contratto, a meno che non venga modificato in base a un accordo scritto tra le Parti.

3.4 Tutti i prezzi sono considerati al netto delle tasse statali e locali ed includono le spese per l'imballaggio, la marcatura e lo stoccaggio. Ad eccezione di quanto richiesto di volta in volta dalla Società per far fronte alle esigenze del mercato, nessuna delle Parti cercherà un adeguamento dei prezzi a meno che non vi sia uno straordinario sviluppo macroeconomico al di fuori del ragionevole controllo di una Parte.

3.5 Resta inteso che il Contratto o l'Ordine non comporta in alcun modo alcun obbligo di acquisto di Valmar a favore del Fornitore, né deve essere interpretato nel senso di generare alcuna aspettativa nel Fornitore in relazione a qualsiasi

futuro acquisto di Prodotti, o che una la Società debba trattare esclusivamente con il Fornitore. Nel corso della durata del Contratto, Valmar – a sua esclusiva discrezione – avrà altresì il diritto di non acquistare alcun Prodotto ovvero di non emettere alcun Ordine nei confronti del Fornitore, ed in tal caso il Fornitore non avrà il diritto di opporre o pretendere alcunché a titolo di lucro cessante, risarcimento danni, indennizzo o per qualsiasi altra ragione.

4. DURATA, RECESSO, TERMINE E CONDIZIONI DI CONSEGNA.

4.1. La durata e/o il termine di consegna dei Prodotti saranno riportati nel Contratto e/o nell'Ordine di Acquisto.

4.2. Valmar avrà facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto e/o dall'Ordine fornendo un preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni.

4.3. Valmar potrà dare al Fornitore una previsione variabile e periodica per i Prodotti e, in tal caso, il Fornitore dovrà garantire un flusso ininterrotto di Prodotti alla Società. Rimane inteso che tutte le previsioni fornite dalla Società non sono vincolanti e che la Società stessa non sarà in alcun caso tenuta ad acquistare alcun Prodotto o ad assumersi la responsabilità per eventuali costi sostenuti dal Fornitore nella gestione della disponibilità dei Prodotti come richiesto dal presente Contratto.

4.4. Il Fornitore provvederà a consegnare i Prodotti con un imballaggio idoneo a garantirne la massima integrità, nonché ad assicurare che i Prodotti stessi siano immagazzinati, manipolati e trasportati con la massima cautela e comunque secondo i più elevati standard previsti da tali settori di mercato e dalla normativa applicabile, sia dal Fornitore stesso sia da persone o vettori incaricati dal Fornitore. Nel caso in cui l'imballo dei Prodotti risultasse danneggiato al momento della consegna, Valmar si riserva il diritto di non accettare i Prodotti e di restituirli al Fornitore, addebitandogli ogni relativo costo e/o spesa.

4.5. Il rischio di perimento o danneggiamento dei Prodotti (ad eccezione del perimento o del danneggiamento derivante da colpa o negligenza del Fornitore ovvero dal mancato rispetto dei termini del presente Contratto) passerà dal Fornitore alla Società, od al suo vettore designato, al momento della consegna dei Prodotti stessi da parte del Fornitore – adeguatamente imballati e con idonei documenti di spedizione – in conformità con gli Incoterms® 2020 designati in un Ordine: il pieno, effettivo ed equo titolo legale circa i diritti di proprietà sui Prodotti verrà contestualmente trasferito dal Fornitore alla Società. Qualsiasi riserva di proprietà fatta valere dal Fornitore non è applicabile ai Prodotti forniti ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

4.6. In caso di consegna anticipata dei Prodotti, Valmar avrà il diritto di rifiutare i Prodotti dal Fornitore fino al termine di consegna concordato, fermo restando che qualsiasi costo e/o spesa derivante dalla consegna anticipata sarà ad esclusivo carico del Fornitore.

4.7. In caso di ritardata consegna dei Prodotti (da intendersi sia per mancata e/o parziale e/o ritardata consegna dei Prodotti), Valmar, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di esercitare uno o più dei seguenti rimedi:

i) richiedere la consegna, in tutto o in parte, dei Prodotti la cui consegna sia stata ritardata, fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi (iv) e (v);

ii) ottenere la riduzione del Corrispettivo;

iii) acquistare da terzi, in tutto o in parte, prodotti analoghi o uguali ai Prodotti la cui consegna è stata ritardata, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di acquisto di tali prodotti e quello pattuito con il Fornitore per i Prodotti in consegna ritardata, nonché ogni ulteriore costo e spesa connessa a tale acquisto, dandone adeguata comunicazione al Fornitore, e senza pregiudicare quanto stabilito nei successivi paragrafi (iv) e (v);

iv) rifiutare di accettare ulteriori Prodotti dal Fornitore;

v) eliminare l'Ordine ai sensi della Clausola 9 di seguito.

5. CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

5.1. Il Corrispettivo dovuto da Valmar al Fornitore per il passaggio di proprietà dei Prodotti ordinati, dovrà essere menzionato in ogni Ordine o successivamente concordati tra le Parti per iscritto (il "**Corrispettivo**"). Il Corrispettivo dovrà essere pagato all'atto dell'emissione di regolare fattura, la quale riporterà il numero d'Ordine di riferimento.

5.2. Il pagamento verrà effettuato tramite ricevuta bancaria (RI.BA) o bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato al Fornitore, che dovrà essere indicato dallo stesso Fornitore nelle proprie fatture, nel termine indicato in ciascun Ordine.

6. QUALITÀ E GARANZIE.

6.1. Il Fornitore si assume la piena responsabilità per la qualità dei suoi Prodotti e rispetterà pienamente tutti i requisiti in base alle Specifiche e alla normativa applicabile. Ai fini del presente accordo, per "Qualità" si intende la piena conformità dei Prodotti al momento della consegna alle Specifiche o ad altri requisiti concordati dalle Parti.

6.2. Se un Prodotto viene rifiutato in quanto non conforme, il Fornitore, a sue spese e come indicato dalla Società, (i) accetterà la restituzione di tale Prodotto, (ii) riparerà tale Prodotto rifiutato, il che includerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'esecuzione di lavoro aggiuntivo necessario per rendere tale Prodotto rifiutato pienamente conforme alle Specifiche o ad altri requisiti concordati dalle Parti (la "**Rilavorazione**"), o (iii) sostituire il Prodotto rifiutato con un nuovo Prodotto – tale Prodotto sostitutivo dovrà essere consegnato in conformità con le istruzioni fornite dalla Società, e includere, a spese del Fornitore, qualsiasi installazione richiesta (inclusa la rimozione del Prodotto rifiutato) ovvero, a discrezione della Società, il rimborso dei ragionevoli costi di rimozione ed installazione sostenuti dalla Società.

6.3. Se la Società determina che il Fornitore non è in grado di eseguire la Rilavorazione in tempo per prontamente supportare il programma di pianificazione stabilito della Società, la Società può eseguire o far eseguire la Rilavorazione da una terza parte, nel qual caso il costo di tale Rilavorazione sarà addebitato al Fornitore.

Il Fornitore non potrà utilizzare dipendenti temporanei o terze parti per eseguire la Rilavorazione senza il previo consenso scritto della Società.

6.4. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono:

i) liberi da ogni vincolo, garanzia reale e diritti di terzi, fatto salvo il pieno diritto di proprietà del Fornitore stesso;

ii) esenti da qualsivoglia vizio e/o difetto e/o mancanza di o della Documentazione come di seguito specificato;

iii) idonei all'uso per cui sono destinati e per qualsiasi scopo espressamente o implicitamente reso noto al Fornitore nel Contratto;

iv) dotati di tutte le certificazioni, autorizzazioni, etichette o marcature richieste da qualsiasi legge applicabile in materia; v) conformi (incluse le relative confezioni e/o imballaggi) ai requisiti previsti da qualsiasi legge applicabile in materia.

6.5 Prima della spedizione dei Prodotti costituiti da o contenenti materiali pericolosi, sostanze chimiche od altre sostanze, il Fornitore fornirà alla Società le Schede di sicurezza ed ogni altra documentazione richiesta dalla Legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro o da altre leggi applicabili in materia ovvero ogni ulteriore documentazione altrimenti richiesta dalla Società.

6.6 Se il Fornitore fabbrica, importa Prodotti o esporta Prodotti dall'Unione Europea, verifica che sia conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"), inclusa la legislazione di attuazione relativa al REACH.

6.7 Valmar e il Fornitore si asterranno dall'intraprendere qualsiasi azione inammissibile o penalizzata ai sensi delle leggi anti-boicottaggio applicabili. Qualora sopraggiunga al Fornitore una qualsiasi richiesta di partecipazione o cooperazione ad un boicottaggio internazionale, in relazione all'adempimento di prestazioni dovute in virtù del Contratto o Ordine, dovranno essere immediatamente segnalata alla Società. Il Fornitore garantirà che tutto il personale interessato sia formato sulle norme anti-boicottaggio applicabili ed esaminerà tutta la documentazione di spedizione per garantirne la conformità.

6.8 Il Fornitore è tenuto a rispettare qualsiasi controllo sulle esportazioni e sulle importazioni, il rispetto delle sanzioni economiche applicabili e di ogni altra misura restrittiva sul commercio imposta dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, comprese ad titolo di esempio, le Export Administration Regulations (EAR) degli Stati Uniti, le International Traffic in Arms Regulations (ITAR) degli Stati Uniti, i programmi di sanzioni economiche gestiti dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America.

6.9 Il Fornitore si impegna inoltre ad attuare e comunicare a Valmar misure e procedure idonee a garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità del Prodotto, delle materie prime e dei relativi registri e risultati dei test. Il Fornitore si impegna pertanto inoltre a fornire a Valmar tutta la documentazione relativa ai Prodotti richiesta dalla legge o da Valmar di volta in volta.

6.10 Su richiesta della Società, il Fornitore provvederà a consegnare una certificazione scritta in merito al paese di origine dei Prodotti e delle relative materie prime.

6.11 Resta inteso che la consegna tempestiva alla Società da parte del Fornitore di Prodotti conformi è condizione essenziale e parte integrante delle Condizioni Generali. Il Fornitore rimborserà la Società per tutte le perdite, i costi e le spese sostenute dalla Società derivanti dall'inadempimento del Fornitore stesso, inclusi, a titolo esemplificativo, le perdite, i costi e le spese sostenute dalla Società derivanti da (a) la mancata consegna tempestiva dei Prodotti da parte del Fornitore; o (b) un difetto dei Prodotti rilevato anteriormente al momento in cui (i) i prodotti della Società, assemblati con i Prodotti, lascino lo stabilimento di produzione della Società o (ii) i Prodotti vengano venduti dal reparto post-vendita della Società;

6.12 I Prodotti saranno garantiti per un periodo di tre (3) anni, a partire dalla data di consegna dei Prodotti ("**Periodo di garanzia**").

6.13 Le garanzie di cui sopra sopravvivranno all'ispezione, al collaudo, all'accettazione, all'incorporazione dei Prodotti nei prodotti della Società ed all'uso dei Prodotti. La garanzia del Fornitore sarà estesa alla Società, ai suoi successori, cessionari, clienti ed utenti dei prodotti venduti dalla Società.

6.14 In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo, Valmar avrà la facoltà di notificare al Fornitore, tramite comunicazione scritta, dell'esistenza di vizi di qualsiasi natura ed entità entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta del difetto. Pertanto, resta inteso che in nessun caso la presa in consegna dei Prodotti da parte di Valmar solleva il Fornitore dalle garanzie qui delineate.

6.15 Nel caso di avveramento della Clausola 6.14 di cui sopra, Valmar avrà il diritto di esercitare, a sua esclusiva discrezione, uno o più dei seguenti rimedi: i) richiedere la sostituzione tempestiva di qualsiasi Prodotto difettoso o privo delle qualità promesse; ii) ottenere una riduzione del Corrispettivo; iii) l'acquisto da terzi, in tutto o in parte, di prodotti analoghi o uguali ai Prodotti non conformi, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di acquisto di tali prodotti e quello pattuito con il Fornitore per i Prodotti non conformi, nonché ogni ulteriore costo e spesa connessi a tale acquisto, fornendone opportuna comunicazione al Fornitore; iv) rifiutare di accettare ulteriori Prodotti del Fornitore; v) risoluzione dell'Ordine ai sensi e per gli effetti della Clausola 9 che segue.

6.16 Quanto sopra previsto non pregiudica il diritto di Valmar a richiedere il risarcimento di qualsiasi onere, costo, danno, penalità e lucro cessante subito a causa di qualsiasi violazione da parte del Fornitore.

7. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE.

7.1. Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto indicato nelle Specifiche di Valmar.

7.2. Valmar esprime il suo impegno nel collaborare con una Supply Chain che rispetti elevati standard qualitativi. Qualora il Fornitore non dovesse rispettare tali standard qualitativi, Valmar si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto ed ogni altro accordo in essere tra le Parti ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7.3. Il Fornitore si impegna a sostenere e partecipare attivamente al processo ed agli obiettivi di miglioramento continuo del Fornitore portati avanti dalla Società con riferimento alle aspettative ed ai requisiti della Società per la qualità, il miglioramento continuo e la riduzione dei costi da parte del Fornitore. Le scorecard annuali del Fornitore saranno utilizzate dalla Società per valutare e comunicare le metriche di performance del Fornitore rispetto ai requisiti minimi di prestazione annuali ed agli obiettivi di miglioramento continuo del Fornitore.

Le Condizioni, il Contratto e qualsiasi Ordine confermato non potranno essere trasferiti o ceduti, né in tutto né in parte, così come nessun diritto (incluso qualsiasi diritto di credito) e/o obbligo da essi derivante potrà essere trasferito, ceduto od altrimenti conferito, dal Fornitore a terzi, salvo il preventivo consenso scritto di Valmar.

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

8.1 Ciascuno dei Prodotti che sarà fabbricato e venduto dal Fornitore a Valmar dovrà presentare i marchi della Società

e/o le denominazioni commerciali dei prodotti identificati nelle Specifiche. Non è consentito apporre ai Prodotti nessun altro marchio o denominazione commerciale. La Società concede al Fornitore una licenza limitata, non esclusiva, non cedibile per l'utilizzo e l'apposizione sul Prodotto e sulla sua confezione delle Denominazioni Commerciali e Marchi, il cui corretto utilizzo e linee guida saranno comunicate successivamente al Fornitore. Tale licenza decorrerà dalla data del relativo Ordine di acquisto e terminerà alla data di ricezione da parte del Fornitore di una comunicazione scritta da parte della Società che la licenza è terminata; o alla data in cui l'Ordine di acquisto per la produzione e la fornitura dei Prodotti è stato soddisfatto.

8.2 La Società manterrà la proprietà di tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tali Denominazioni Commerciali e Marchi Riservati; il Fornitore non potrà utilizzare le Denominazioni Commerciali ed i Marchi Riservati per scopi diversi da quelli concordati con la Società.

8.3 Salvo diverso accordo tra le Parti, ciascuna Parte manterrà la piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al design e/o alle soluzioni tecniche dei Prodotti e/o degli stampi da essa ideati o sviluppati in maniera autonoma in assenza di un accordo con l'altra Parte per lo sviluppo del Prodotto. Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all'altra parte che la Proprietà Intellettuale Preesistente di proprietà di tale Parte non viola né viola alcun diritto di proprietà o proprietà intellettuale di terzi.

8.4 Il Fornitore concede alla Società un diritto ed una licenza interamente pagati, non esclusivi, mondiali ed esenti da royalty per utilizzare, riprodurre, preparare opere derivate e basate su, distribuire copie, eseguire e visualizzare il materiale protetto da copyright del Fornitore per l'incorporazione dello stesso nelle brochure dei prodotti, nei manuali dell'operatore, nei manuali di manutenzione e nella documentazione di vendita e marketing della Società. Tale concessione autorizza la Società a concedere sublicenze a terzi per eseguire una o tutte le operazioni di cui sopra per conto della Società e sotto la sua direzione.

8.5 Nel caso in cui le Parti abbiano concordato che il Fornitore svilupperà un Prodotto da fornire poi alla Società, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) Il Fornitore dichiara e garantisce alla Società che le caratteristiche tecniche e le specifiche dei Prodotti sviluppati dal Fornitore e il processo di fabbricazione non infrangerà né violerà alcun diritto di proprietà e di proprietà intellettuale di terzi; b) il Fornitore cede irrevocabilmente alla Società tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ad Opere di Sviluppo.

9. RISOLUZIONE.

9.1 Ciascuna delle Parti può risolvere il Contratto immediatamente e senza preavviso o ulteriori azioni di alcun tipo se l'altra Parte diventa insolvente, non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza, effettua una cessione a beneficio dei creditori, presenta un'istanza volontaria di fallimento per ottenere la riorganizzazione, il concordato o il risanamento dei debiti, o qualsiasi altra legge fallimentare nazionale, comunitaria o estera simile, ovvero è stata avviata una procedura di insolvenza nei suoi confronti che continua per sessanta (60) giorni senza essere respinta; o l'altra Parte cessa di svolgere l'attività o minaccia di cessare di svolgere l'attività. In caso di violazione sostanziale da parte di una delle Parti di uno o più obblighi di qualsiasi natura relativi Condizioni Generali e/o qualsiasi Ordine (quali, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, gli obblighi di consegnare i Prodotti di un Ordine, di pagare il relativo Corrispettivo e/o in merito alle garanzie dei Prodotti), le Condizioni e/o l'Ordine Confermato si risolveranno di diritto se la Parte inadempiente non ponga rimedio alla propria violazione entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla diffida scritta inviata dalla Parte non inadempiente. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione scritta.

9.2 Fatto salvo ogni altro evento di risoluzione espressamente previsto da altre disposizioni delle Condizioni Generali, del Contratto e/o di ciascun Ordine confermato, si intenderà risolto di diritto per inadempimento del Fornitore quando Valmar dichiarerà di voler beneficiare di tale disposizione, in relazione alla violazione da parte del Fornitore di una delle seguenti clausole:

- Clausola 3 "Oggetto";
- Clausola 4 "Durata, recesso, termine e condizioni di consegna";
- Clausola 6 "Qualità e Garanzie";
- Clausola 7 "Ulteriori obblighi del Fornitore";
- Clausola 8 "Proprietà Intellettuale";
- Clausola 10 "Riservatezza";
- Clausola 11 "Anti - corruzione e conformità alle pratiche commerciali internazionali, Codice Etico";
- Clausola 12 "Assicurazioni";
- Clausola 14 "Protezione dei Dati";
- Clausola 15 "Impegni in materia di ESG".

10. RISERVATEZZA.

10.1 Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni e la documentazione relativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a qualsiasi informazione, conoscenza, invenzione (brevettata o brevettabile), know-how e, in generale, qualsiasi dato tecnico-scientifico, economico, commerciale o amministrativo divulgato da Valmar al Fornitore sia direttamente che indirettamente, in forma scritta, digitale od orale, qualificabile o meno come "riservato". Rimangono escluse quelle informazioni che (i) possono essere considerate, sulla base di un'adeguata evidenza, già di pubblico dominio e quindi appartenenti allo stato dell'arte al momento della divulgazione; (ii) la cui divulgazione è stata autorizzata per iscritto da Valmar; (iii) siano divenute di pubblico dominio dopo la loro divulgazione per motivi non imputabili alla Parte che li ha ricevuti.

Il Fornitore non divulgherà Informazioni Riservate a terzi e si impegna a fornirle solamente ai suoi dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno oggettivamente la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate al fine di garantire la corretta esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine che quindi hanno anche precedentemente assunto un obbligo di riservatezza in conformità con le disposizioni delle presenti Condizioni Generali. In particolare, il Fornitore avrà cura di far assumere a coloro ai quali le Informazioni Riservate sono divulgate un obbligo di riservatezza ai sensi delle disposizioni del presente documento, essendo il Fornitore in ogni caso direttamente responsabile nei confronti di Valmar per qualsiasi violazione di cui tali soggetti possano essere responsabili. Il Fornitore dovrà inoltre: (i) astenersi dall'utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli previsti; (ii) astenersi dal copiare o riprodurre le Informazioni Riservate in qualsiasi forma, a meno che non sia essenziale per l'esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine; (iii) preservare e conservare le Informazioni Riservate in modo

adeguato, adottando tutte le misure di protezione ragionevoli per limitarne l'accesso e la divulgazione a soggetti non autorizzati; (iv) informare tempestivamente Valmar di qualsiasi divulgazione non autorizzata, anche solo sospetta, delle Informazioni Riservate; e (v) eliminare e distruggere immediatamente le Informazioni Riservate non appena non siano più necessarie per l'esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine.

11. ANTI-CORRUZIONE E CONFORMITÀ ALLE PRATICHE COMMERCIALI INTERNAZIONALI, CODICE ETICO

11.1. Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili nelle giurisdizioni in cui opera o altrimenti svolge attività commerciale, ivi incluso lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), il Bribery Act del Regno Unito ("UKBA") e qualsiasi altra legge di simile effetto.

11.2. Il Fornitore è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi antiriciclaggio applicabili nelle giurisdizioni in cui opera o altrimenti svolge attività commerciale, ivi incluso lo U.S. Currency and Foreign Transactions Reporting Act del 1970, come modificato dalla Sezione III dello U.S. Patriot Act, lo U.S. Trading with the Enemy Act, e lo U.S. Executive Order n. 13224 sul finanziamento dei terroristi.

11.3. Il Fornitore è infine tenuto a rispettare tutti i controlli sulle esportazioni, le sanzioni economiche applicabili e altre misure restrittive sul commercio imposte dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, tra cui le U.S. Export Administration Regulations, le U.S. International Traffic in Arms Regulations, i programmi di sanzioni economiche gestiti dall'Officer of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America.

11.4. Il Fornitore dichiara infine di conoscere il Codice Etico di Bolzoni S.p.A., Società controllante, avendone preso visione sul sito www.bolzonigroup.com, e si impegna di conseguenza a rispettare i principi di buona etica in esso contenuti.

12. ASSICURAZIONI.

12.1 Il Fornitore indennizzerà, difenderà e terrà indenne la Società e qualsiasi sua affiliata, funzionario, direttore, dipendente, agente, subappaltatore, rivenditore, cliente proprio e dei suoi rivenditori ("Persone indennizzate della Società") da e contro qualsiasi responsabilità, perdita, danno, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) causati da, derivanti da o comunque in ogni modo risultanti da: (i) tutte le violazioni di una qualsiasi delle dichiarazioni, garanzie o accordi presi dal Fornitore ai sensi delle Condizioni Generali, del Contratto od altrimenti in relazione ai Prodotti; (ii) qualsiasi difetto in uno qualsiasi dei Prodotti fabbricati dal Fornitore o altrimenti venduti dal Fornitore alla Società ai sensi delle Condizioni Generali o del Contratto; (iii) qualsiasi eventuale pretesa circa la violazione di privative e diritti di proprietà, brevetti, diritti d'autore, marchi, segreti commerciali o altri diritti di terzi, che i Prodotti o qualsiasi altro articolo utilizzato dal Fornitore o consegnato alla Società dal Fornitore nella fornitura dei Prodotti; e (iv) qualsiasi negligente commissione di atti o condotte dolose commesse dal Fornitore, dai suoi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, appaltatori, filiali, società capogruppo, affiliate, agenti e subappaltatori, nonché di coloro che agiscono ai sensi o sotto la direzione o l'influenza di uno dei precedenti. Il Fornitore, su richiesta scritta della Società, si farà carico della difesa per qualsiasi causa o azione legale prevista dalla presente clausola, che sia intentata contro la Società ovvero contro qualsiasi persona indennizzata dalla Società.

12.2 Il Fornitore garantisce che manterrà in vigore a proprie spese la seguente assicurazione che si applicherà in tutto il mondo e sarà emessa da compagnie assicurative di grado A-VII o superiore da A.M. Best Company. Il Fornitore dovrà quindi fornire alla Società il certificato di assicurazione annualmente, al rinnovo od alla sostituzione di qualsiasi assicurazione ovvero su semplice richiesta di Valmar. Se una delle assicurazioni dovesse scadere, terminare o venire annullata prima della data di scadenza della stessa, il Fornitore dovrà fornire un immediato avviso alla Società: assicurazione di responsabilità civile basata sugli eventi, comprensiva di prodotti/operazioni completate e responsabilità contrattuale con un limite unico complessivo non inferiore a Euro 5 milioni per evento. La Società deve essere inclusa come assicurato aggiuntivo su base primaria e non contributiva.

13. FORZA MAGGIORE.

Nessuna delle Parti sarà considerata inadempiente per eventuali ritardi, perdite ovvero per ogni mancato rispetto degli obblighi in capo alla Parte stessa, nel caso in cui tale inadempimento sia causato da guerre, sommosse, incendi, inondazioni, uragani, tifoni, terremoti, fulmini, esplosioni, carenza prolungata di forniture energetiche ed atti di azione statale o governativa che vietino o impediscano a qualsiasi Parte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto e/o Ordine (escludendo specificamente eventi lavorativi e sindacali legati alla forza lavoro di una Parte o di un suo agente nonché le inadempienze degli agenti di una Parte e l'incapacità di ottenere forniture) (ciascuno, un "Evento di Forza Maggiore"), rimanendo inteso che tale inadempienza, impedimento o ritardo non avrebbero potuto essere evitati da ragionevoli precauzioni e diligenze intraprese dalla Parte che rivendica un Evento di Forza Maggiore. Se la Parte che rivendica un Evento di Forza Maggiore non ha adottato in anticipo misure ragionevoli e diligenti per mitigare l'Evento di Forza Maggiore ovvero per mitigarne gli effetti, tale evento non deve essere considerato come Evento di Forza Maggiore. Entrambe le Parti si impegnano a fornire un ragionevole sostegno all'altra negli sforzi per risolvere un Evento di Forza Maggiore.

14. PROTEZIONE DEI DATI.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("GDPR"), ciascuna delle Parti riconosce di trattare i dati personali richiesti e/o raccolti in relazione al presente Contratto in conformità alle disposizioni di legge applicabili e vigenti in relazione al trattamento della privacy.

15. IMPEGNI IN MATERIA DI ESG.

15.1 Il Fornitore si impegna a collaborare attivamente con Valmar per garantire il rispetto dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) nelle proprie operazioni. In particolare, il Fornitore dovrà:

- Adottare pratiche sostenibili per ridurre l'impatto ambientale, inclusi ma non limitati a, la gestione efficiente delle risorse, la riduzione delle emissioni di CO2 e l'implementazione di tecnologie ecocompatibili;
- Promuovere condizioni di lavoro sicure e

dignitose, rispettare i diritti umani e lavorativi, promuovere la diversità e l'inclusione, e contribuire positivamente alle comunità locali;

- Mantenere trasparenza nelle operazioni, rispettare le normative vigenti e implementare politiche di governance responsabile.

15.2 Il Fornitore dovrà fornire a Valmar report periodici dettagliati sulle proprie performance ESG, inclusi indicatori chiave di prestazione (KPI) e dati verificabili. Valmar si riserva il diritto di effettuare audit per verificare la conformità del Fornitore ai criteri ESG, durante i quali il Fornitore dovrà attivamente collaborare.

16. INDIPENDENZA.

Il Fornitore agirà esclusivamente come fornitore indipendente e nulla nelle Condizioni Generali o nel Contratto potrà essere interpretato al fine di creare una partnership od una joint venture, non conferendo al Fornitore il potere o l'autorità di agire, vincolare o impegnare la Società in alcun modo. Il Fornitore non è autorizzato a rilasciare dichiarazioni, reclami, dichiarazioni, garanzie o ad agire per conto della Società, ad eccezione di quanto specificamente previsto nel presente documento ovvero autorizzato per iscritto dalla Società. Di conseguenza, il Fornitore non dovrà utilizzare o far riferimento al nome od al logo della Società o delle sue affiliate o agli accordi con Valmar senza il suo previo consenso scritto.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

17.1. Le presenti Condizioni Generali e tutti i rapporti giuridici

tra Valmar ed il Fornitore sono soggetti alle leggi in cui Valmar ha la propria sede legale, ad esclusione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni.

17.2. Tutte le controversie e le pretese derivanti da, o in connessione con, l'accordo tra Valmar e il Fornitore, inclusa qualsiasi questione riguardante la sua esistenza, validità, formazione o risoluzione saranno stabilite dai Tribunali della sede di Valmar.

18. INVALIDITÀ O INEFFICACIA DI DISPOSIZIONI.

Ove una qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali e/o di un Contratto di Acquisto o Fornitura sia o divenga, per qualsivoglia motivo, illecita, invalida, inefficace o non coercibile, la liceità, validità, efficacia e coercibilità delle rimanenti disposizioni di tali Condizioni Generali e/o Contratto non sarà in alcun modo condizionata ovvero pregiudicata. Inoltre, le Parti – per quanto possibile – sostituiranno ogni disposizione delle Condizioni Generali e/o di un Contratto che sia o divenga, per qualsivoglia motivo, illecita, invalida, inefficace o non coercibile con una disposizione lecita, valida, efficace e coercibile, la quale rifletta il più possibile l'originaria intenzione delle Parti, anche da un punto di vista economico.

Le Parti dichiarano che il presente contratto è frutto di trattativa individuale e le clausole sono state oggetto di specifica negoziazione. Pertanto, non trovano applicazione gli obblighi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Ultimo Aggiornamento: maggio 2025